

05937-18



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- LINA MATERA - Presidente - Ud. 17/01/2018
- SERGIO GORJAN - Consigliere - PU
- ANTONIO ORICCHIO - Rel. Consigliere -
- GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -
- RAFFAELE SABATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20719-2013 proposto da:

tutti in proprio e quali ex soci della cessata  
 O.R.S.A.M.I. s.n.c. di SANDRO & C.,  
 elettivamente domiciliati in

2018

161

);

- **ricorrente** -

**contro**

UNIONE EURO-AMERICANA di Assicurazioni S.p.A. in

1

Oggetto

AGENZIA

R.G.N. 20719/2013

Cron. 5937

Rep. C.I.

liquidazione coatta amministrativa, in persona del suo  
Commissario liquidatore

che la rappresenta e difende;

**- controricorrenti -**

avverso la sentenza n. 765/2013 della CORTE D'APPELLO  
di CATANZARO, depositata il 17/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/01/2018 dal Consigliere ANTONIO  
ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

udito

Handwritten signature and initials in the right margin.



## Fatti di causa

Il Presidente del Tribunale di Catanzaro, a seguito di ricorso -accolto solo in parte- della Euro-Americana di Assicurazioni S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, emetteva D.I. n. 3395/1992 di pagamento a carico della Orsami s.n.c. di Vaghi e C., nonchè dei singoli soci di essa in atti specificamente indicati, di € 83.878,38 ( oltre interessi, rivalutazione e spese) quale somma dovuta per essere stata indebitamente trattenuta nell'ambito del rapporto inter partes di mandato di agenzia speciale.

Sia la Orsami che i singoli soci proponevano opposizione avverso il suddetto decreto, svolgendo altre domande nei confronti della parte ingiungente.

La società di assicurazioni in regime di amministrazione straordinaria resisteva all'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

Interrotto il processo per la messa in liquidazione della medesima suddetta società, la Euro-Americana di Assicurazioni S.p.a. in liquidazione si costituiva reiterando la domanda di rigetto dell'avversa opposizione.

Il Tribunale di prima istanza, con sentenza del 10.3/24.4/2008 revocava l'opposto D.I., condannava gli opposenti, in solido, al pagamento in favore della anzidetta società di assicurazioni della somma di € 68.387,77, oltre interessi legali dalla domanda, dichiarando l'improponibilità



delle altre svolte domande per effetto della intervenuta messa in liquidazione e compensava integralmente le spese del giudizio.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza interponevano appello, in via principale, i soci della Orsami e tale ultima stessa società.

Resisteva ai proposti gravami, di cui chiedeva il rigetto, la società di assicurazione, la quale - a sua volta- interponeva appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva posto in compensazione l'importo di € 15.490,62, contrastando tale capo della decisione con la pur ritenuta anzidetta improcedibilità.

L'adita Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 765/2012, rigettava l'appello principale ed, in accoglimento dell'appello incidentale e d in riforma della gravata decisione del primo Giudice, condannava gli appellanti al pagamento in favore della società di assicurazione della somma di € 83.878,39, nonché alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorrono con atto fondato su tre ordini di motivi le parti già appellanti principali e di cui in epigrafe, con l'eccezione della Orsami s.n.c., nonché Antonio.



Resiste con controricorso la intimata società di assicurazione, la quale ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

### **Ragioni della Decisione**

**1.-** Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c..

L'essenza della doglianza attiene alla pretesa che sarebbe stato commesso errore nel "non aver considerato il primo motivo di gravame", reputato dalla Corte distrettuale -per espressa ammissione delle stesse parti odierne ricorrenti- assorbito da quello attinente alla sussistenza o meno della contestazione".

Il motivo è del tutto inammissibile in quanto censura , sotto l'errato profilo di una pretesa omessa valutazione di un fatto l'essenza stessa della valutazione e l'oggetto della decisione della Corte territoriale.

Al riguardo va ribadito il principio per cui " è inammissibile il motivo del ricorso che, pur se formulato ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ( come novellato ex d.l. 83/12, conv. in l. 134/12 ed applicabile ratione temporis ), svolge, nella sostanza, una questione di valutazione in fatto attraverso il generico ricorso ad una "omessa valutazione (senza cioè specifica indicazione del "fatto storico", il cui esame sia stato



omesso, del "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del "come" e del "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua "decisività)" ( Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053, nonché Cass. n. 13928/2015) , così riducendosi "in una censura che presuppone come tuttora vigente, nel suo vecchio testo, l'art. 360, n. 5 c.p.c."

In buona sostanza viene dedotta non la omessa valutazione di un fatto in senso ontologico, ma l'essenza stessa del decisum e, quindi, l'apprezzamento in fatto del giudice merito che è elemento oggettivo del giudizio e non costituisce quel "fatto in senso ontologico" che è l'unico denunciabile ai sensi della suddetta norma processuale.

Inoltre l'eventuale omessa pronuncia non vi è stata poiché, dando la prevalenza nell'ordine logico delle questioni trattate alla decisiva "mancata contestazione delle ragioni creditorie fatte valere", l'assorbimento di un motivo di appello è essa stessa pronuncia e non omissione di decisione (rimanendo eventualmente censurabile tale omissione -se ricorrente- sotto il profilo dell'art. 360, n. 4 c.p.c. e non certo col parametro normativo cui erroneamente si è fatto ricorso).

Per di più , ancora, va ribadito -infine- il principio che questa Corte ha già avuto modo di affermare per cui il Giudice, conformemente al principio della c.d. "ragione più



liquida" ben può decidere sulla base della soluzione data alla questione assorbente della controversia senza che sia necessario esaminare ogni altra e tutte le altre non più rilevanti questioni ( Cass. civ., Sez. Terza. Sent. 16 maggio 2006, n. 11356).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

**2.-** Con il secondo motivo del ricorso si deduce promiscuamente il vizio di all'art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di altro fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 1241 c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. .

La doglianza di omessa valutazione inerisce il (preteso) non compiuto esame della contestazione del credito vantato dalla società di assicurazione da parte degli opposenti-odierni ricorrenti. Essi ritengono la detta contestazione implicita nella domanda di un controcredito da compensare.

La doglianza stessa svolta ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposte sub 1. in relazione all'altra analoga doglianza.

Anche con la censura del motivo qui in esame il preteso omesso esame consta non nella mancata valutazione di un fatto, ma nell'essenza stessa della decisione.

Tale aspetto appare viepiù evidente ove si ponga poi mente alla seconda doglianza di cui al motivo in esame concernente



la pretesa violazione dell'art. 1241 c.c., in relazione alla quale deve osservarsi quanto segue.

Non vi è stato errore da parte della Corte territoriale (e neppure omessa valutazione di un fatto) perché l'eventuale credito da compensare non era liquido, non era certo e - soprattutto- ineriva l'oggetto di domanda improponibile.

La censura è, perciò, infondata.

Il motivo va, dunque, respinto nel suo complesso.

**3.-** Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del R.D. 16.3.1942, n. 267 e degli artt. 1241 ss. c.c. ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c..

Il motivo verte sulla contestazione della affermazione della Corte territoriale relativa alla improcedibilità della domanda di credito da porre in contestazione.

Il motivo è del tutto infondato.

L'improcedibilità nell'ipotesi deve ritenersi del tutto pacifica anche alla stregua della giurisprudenza ( Cass. n.ri 5699/2004 e 13944/1999) seguita dalla stessa Corte distrettuale, che -uniformandosi- ha correttamente statuito come, anche per una domanda riconvenzionale di compensazione, vige l'assoggettamento al regime di improponibilità per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa della società nei cui confronti la medesima domanda è svolta.



In ricorso, fra l'altro, non vengono adottati motivi idonei a giustificare un cambiamento del suddetto e consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.

**4.-** Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

**5.-** Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

**6.-** Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

#### **P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il



ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 17 gennaio 2018.

*Antonio Gricchi*

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

*L. Melus*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Daniela D'ANNA

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Roma

12 MAR. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Daniela D'ANNA